



**Procedura aperta SOPRA LE SOGLIE EUROPEE PER L’AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO PUBBLICO PER LA FORNITURA DI SERVIZIO DI GESTIONE ELISUPERFICIE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI CESENA. IMPORTO A BASE D’ASTA € 900.000,00 (IVA ESCLUSA) – VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO: € 8.110.000,00 (IVA ESCLUSA).
CIG: B601F4C717 - PI125122-25.**

QUESITO n. 1

All’Art. 17 punto e) del Disciplinare di gara viene indicato quanto segue: “Giustificativi di prezzo: al solo fine di anticipare i dati che potranno essere utili per la successiva fase di valutazione dell’eventuale offerta anomala, ai sensi dell’art. 110 D. Lgs. 36/23, si chiede di allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà [...] contenente l’indicazione delle spiegazioni in relazione ai prezzi offerti che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possono riguardare gli elementi di cui all’art 110 comma 3 del Dlgs 36/23, oltre che il dettaglio del calcolo del costo della manodopera di cui al punto c) possono riguardare:

- indicazioni relative all’organizzazione e al metodo della prestazione (economia del processo di fornitura/dei servizi prestati);
- indicazioni relative alle soluzioni tecniche adottate;
- indicazioni circa le eventuali condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’impresa per la prestazione della fornitura e prestare i servizi oggetto dell’appalto;
- indicazioni circa l’originalità della fornitura o dei servizi proposti dall’offerente.”

Al successivo Art. 23 del Disciplinare di gara viene indicato quanto segue: “Il concorrente allega, in sede di presentazione dell’offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.”

Da quanto qui richiamato pare che quanto richiesto all’Art. 17 punto e) e quanto richiesto al successivo Art. 23 del Disciplinare di gara sia lo stesso tipo di documento, ovverosia le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. Al fine di fugare ogni dubbio

si chiede

di confermare che quanto richiesto all’Art. 17 punto e) NON sia obbligatorio da presentare (a pena esclusione) già in sede di presentazione dell’offerta.

RISPOSTA 1

Si conferma.

QUESITO n. 2

All’Art. 3 del Capitolato di gara, a pag. 4, viene indicato quanto segue:

“a) Servizio “diurno e reperibilità”

Il Servizio dovrà essere svolto ogni giorno, dal lunedì alla domenica, con inizio 30 minuti prima dell’alba e termine 30 minuti dopo il tramonto, [...] per un totale previsto di circa 9.655 ore annue (considerando entrambi gli addetti). Nei rimanenti orari dovrà essere attivo il servizio di reperibilità per sopperire a eventuali necessità di intervento; la ditta dovrà garantire idonea copertura da 30 minuti dopo il tramonto a 30 minuti

prima dell'alba e dovrà intervenire con 2 addetti in caso di chiamata il più presto possibile e comunque entro 30 minuti dall'attivazione, [...]. A titolo puramente indicativo si segnala che statisticamente gli atterraggi notturni si attestano indicativamente, ad oggi, su una media di 40 all'anno. [...]"

Da quanto indicato nell'estratto riportato si desume che il monte orario pari a 9.566 ore annue sia quello che comprende "solamente" le ore di servizio diurne comprensive dei 30 minuti prima dell'alba e del termine 30 minuti dopo il tramonto per ogni giorno dell'anno (considerando entrambi gli addetti) e che l'eventuale entrata in servizio fuori dalle fasce orarie diurne non sia, giustamente, compresa in tale monte ore.

Considerato che la "reperibilità" è l'obbligo del lavoratore di porsi in condizione di essere prontamente rintracciato, fuori dal proprio orario di lavoro, in vista di una eventuale prestazione lavorativa e di raggiungere, in breve tempo, il luogo di lavoro per eseguire la prestazione richiesta, e che nel momento in cui entra in servizio "attivo" non è più "in reperibilità" ma starà effettivamente lavorando, e che, come tale, dovrà essere retribuito in maniera separata dalla "reperibilità",

si chiede

a) di confermare che le eventuali ore ulteriori di servizio effettivo eccedenti le fasce orarie che costituiscono il servizio "diurno" (quindi oltre le 9.566 ore annue), e oltre il servizio di reperibilità, saranno compensate a parte con un extra-canone, ossia attingendo ai budget di una delle opzioni già previste nei documenti di gara;

b) di confermare che il "costo offerto in offerta economica diviso per 9.655" per la determinazione del costo orario per le ore "extra" a cui si fa riferimento all'Art. 3 del Capitolato di gara sia quello che nel Modulo dell'Offerta Economica All. E corrisponde alla voce "1) SERVIZIO ANTINCENDIO - a) servizio "diurno e reperibilità"".

In caso contrario si chiede di dettagliare quanto richiesto.

RISPOSTA 2

a) Citando il Capitolato si riscontra che "*Si specifica che il costo orario per eventuali motivate ore eccedenti di presenza rispetto alle 9.655 stimate, nonché per le ore di eventuale presenza in reperibilità, verrà determinato sulla base del costo offerto in offerta economica, diviso per 9.655. Dette ore eccedenti saranno pagate sulla base del principio di opzione di incremento quantitativo prevista dall'art. 120 comma 1-lett a), del Codice.*

b) Si conferma.

QUESITO n. 3

All'Art. 3 del Capitolato di gara, a pag. 4, viene indicato quanto segue:

"a) Servizio "diurno e reperibilità"

Il Servizio dovrà essere svolto ogni giorno, dal lunedì alla domenica, con inizio 30 minuti prima dell'alba e termine 30 minuti dopo il tramonto, [...] per un totale previsto di circa 9.655 ore annue (considerando entrambi gli addetti). Nei rimanenti orari dovrà essere attivo il servizio di reperibilità per sopperire a eventuali necessità di intervento [...]"

Da quanto indicato nell'estratto riportato si desume che, rispetto al Modulo dell'Offerta Economica All. E di gara, il servizio di reperibilità debba essere quotato unitamente alla quotazione del servizio "diurno" (per il quale sono previste un totale di 9.655 ore annue).

Allo stesso Art. 3 del Capitolato di gara, a pag. 4, viene però indicato quanto segue:

"Si specifica che il costo orario per eventuali motivate ore eccedenti di presenza rispetto alle 9.655 stimate,

nonché per le ore di eventuale presenza in reperibilità, verrà determinato sulla base del costo offerto in offerta economica, diviso per 9.655. [...]"

Allo scopo di effettuare un'offerta economica chiara, corretta ma soprattutto consapevole

si chiede

a) di specificare cosa s'intende con la terminologia "presenza in reperibilità" succitata, posto che o l'addetto si trova in regime di reperibilità o è presente in servizio;

b) di confermare che, nel Modulo dell'Offerta Economica All. E, l'importo offerto relativo al servizio di reperibilità deve essere imputato all'interno della voce "1) SERVIZIO ANTINCENDIO - a) servizio "diurno e reperibilità"".

RISPOSTA 3

a) Con la terminologia reperibilità si intende la chiamata in caso di necessità fuori dell'orario individuato di servizio previsto nel Capitolato quindi oltre alla presenza garantita "*con inizio 30 minuti prima dell'alba e termine 30 minuti dopo il tramonto*";

b) Si conferma.

QUESITO n. 4

In relazione al servizio di reperibilità per sopperire a eventuali necessità di intervento, considerato che in caso di chiamata, all'Art. 3 del Capitolato, è specificato che dovranno intervenire n. 2 addetti entro 30 minuti dall'attivazione,

Allo scopo di effettuare un'offerta economica chiara, corretta ma soprattutto consapevole,

si chiede

di specificare se la richiesta di Codesto Spettabile Ente sia che in ogni istante devono essere reperibili n. 2 addetti o se ci sia un numero minimo richiesto, o se tale scelta sia a discrezione dell'offerente (ferme restando le richieste di gara).

RISPOSTA 4

Come precisato nel capitolato "*[...] la ditta dovrà garantire idonea copertura da 30 minuti dopo il tramonto a 30 minuti prima dell'alba e dovrà intervenire con n. 2 addetti in caso di chiamata[...]*", pertanto il n. 2 addetti che intervengano in caso di attivazione del servizio in reperibilità è il minimo richiesto.

QUESITO n. 5

Premesso che all'Art. 3 del Disciplinare e all'Art. 10 del Capitolato tecnico viene indicato che l'importo a base di gara comprende i costi della manodopera e che sono state prese a riferimento le tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relative al CCNL Guardie ai Fuochi. Tabella Operai - liv. 5 e 6; Posto che il Livello 5 del CCNL Guardie ai Fuochi è quello riservato ai Caposquadra (Art. 15 del CCNL); Atteso che nei documenti di gara non vi è alcun cenno in merito alla esigenza/presenza in turno di figure con il ruolo di Capisquadra, al fine di fugare ogni dubbio

si chiede

di confermare che NON debba essere richiesta la presenza in turno di una figura (delle due previste) con mansioni di Caposquadra.

RISPOSTA 5

Nel Capitolato Tecnico non è prevista la figura del caposquadra.
Per la determinazione del costo della manodopera si è tenuto conto del personale attualmente impiegato dall'attuale aggiudicatario.

QUESITO n. 6

All'Art. 8 del Capitolato tecnico di gara, in relazione al Criterio di Valutazione §2 dell'Offerta tecnica, viene indicato quanto segue: "Comprovata esperienza del personale e del responsabile tecnico tramite la presentazione dei curricula riportanti le esperienze significative e specifiche effettuate nonché corredati dai corsi di formazione idonei e specifici acquisiti e da un piano di formazione e aggiornamento previsto per il futuro".

Al fine di redigere l'offerta di gara in maniera corretta e completa,

si chiede

di specificare se vanno presentati i CV dei soli responsabili tecnici o anche degli addetti.

RISPOSTA 6

Si precisa che la "*comprovata esperienza tecnica*" è da intendersi per entrambe le figure (personale addetto e responsabili tecnici).

QUESITO n. 7

All'Art. 8 del Capitolato tecnico di gara, in relazione al Criterio di Valutazione §3 dell'Offerta tecnica, viene indicato quanto segue: "Tempestività di intervento in caso di chiamata in reperibilità di entrambi gli operatori: il punteggio maggiore sarà attribuito al concorrente che garantirà un minore tempo di intervento per entrambi gli operatori; i punteggi degli altri concorrenti saranno attribuiti, pertanto, in misura proporzionale rispetto alle tempistiche dichiarate in offerta tecnica da ciascun partecipante".

Allo scopo di effettuare un'offerta tecnico-economica chiara, corretta ma soprattutto consapevole,

si chiede

a) di confermare che la tempistica richiesta sia il tempo che intercorre tra la chiamata agli operatori e il tempo di entrata in servizio degli stessi;

b) se vi sia una tempistica inferiore alla quale, anche chi dovesse offrire tempistiche inferiori, si vedrà assegnato lo stesso punteggio massimo previsto (ad esempio, se qualcuno dovesse indicare Tempestività di intervento = 0 (zero), fra l'altro irrealistica, si vedrà assegnato lo stesso punteggio di chi dovessero indicare, ad esempio, 5 minuti, qualora 5 min. fosse il Tempo minimo fissato dalla S.A.).

RISPOSTA 7

- a) Si conferma che la tempestività si intende il tempo che intercorre tra la chiamata effettuata agli operatori e la loro presenza sul luogo di lavoro;
- b) Non sono fissati in fase di presentazione di offerta tempistiche minime, ma resta inteso che il tempo dichiarato dovrà essere adeguatamente motivato.